



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 R O M A
www.federscherma.it

Provvedimento n. 15/25

22 MAGGIO 2025

IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale (pervenuto presso questo ufficio in data 10/05/2025) redatto nei confronti di XXXXXXXX XXXXXXXX tesserato presso ASD XXXXXXXXX - XXXXXXXX - in occasione del Campionato Nazionale Gold Cadetti Sciabola tenutosi in Riccione in data 9.5.25;
- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- rilevato che la predetta comunicazione non è andata a buon fine;
- disposta la rimessione in termini per garantire l'effettivo esercizio delle difese e dunque prorogati i termini per la decisione finale;
- rilevato che in ogni caso nel nuovo termine assegnato non è pervenuto a questo ufficio alcun documento o memoria difensiva;
- ritenuto il gesto assunto dall'atleta meriti di essere sanzionato in quanto non rispondente al comportamento che deve tenersi in gara in conformità dei regolamenti che regolano la materia e dunque in evidente violazione dei doveri dell'atleta;
- considerato che la condotta consistita nel lancio dell'arma, che ha colpito anche l'arbitro, ha costituito potenziale situazione di pericolo;
- considerato, il comportamento successivamente tenuto per cui non è pervenuta nessuna dichiarazione di scusa;
- considerato che non ricorrono ipotesi di recidiva;
- Visti gli artt. 24 e 61 del regolamento di Giustizia

P.Q.M.

- Commina all'atleta XXXXXXXX XXXXXXXX la sanzione della squalifica per 2 (due) gare da scontarsi nella qualità di atleta nella specialità sciabola, in occasione delle prime gare utili alla quali il tesserato abbia diritto di partecipare.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G.

Avv. Giovanni Cuti
Elvio Spadolini